

DELIBERAZIONE N.18 DEL 30-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:45 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
MARCOVECCHIO MANUELE	CONSIGLIERE	Presente
D'ANGELO FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
DI STEFANO SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
FITTI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
D'AMICO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
D'ALBERTO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Rosanna Panella che provvede alla redazione del presente Verbale.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'ANGELO FILIPPO espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso Atto che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso Atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso Atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Verificato che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Dato Atto che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

Evidenziato che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

Rilevato che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A/1, A/8, A/9 e detrazione € 200,00	5,7 ‰
ALTRI IMMOBILI	9,30 ‰
ABITAZIONI DEL GRUPPO A NON ABITAZIONI PRINCIPALI (ESCLUSI GLI A/10)	9,30 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIE C/2- C/6 C/7 NON PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI	9,30 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA A/10	9,80 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA B	9,80 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA C/1-C/3	8,60‰
FABBRICATI C/4-C/5	9,80 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D	8,60 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D SENZA RENDITA	9,80 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA D/5	9,80‰
AREE EDIFICABILI	9,80 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale, quali atti di indirizzo per l'anno 2021 e per le annualità dal 2022 al 2030:

1 – Delibera G.C. n. 63 del 17/08/2021, ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 294/2021/PRSP– APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI”;

2– Delibera G.C. n. 64 17/08/2021, ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 294/2021/PRSP – ADEGUAMENTO PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI”;

3- Delibera G.C. n. 65 del 7/08/2021, ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 294/2021/PRSP – RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE NON CONTRATTUALIZZATE E NON OBBLIGATORIE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI”;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

4-Delibera C.C.41 del 30/09/2021, ad oggetto:” APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023. PROVVEDIMENTI;

5-Delibera C.C.8 DEL 29/03/2022, ad oggetto:” APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000);

Preso Atto delle criticità rilevate dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 185/2021/PRSE la Giunta Comunale, con proprie deliberazioni su richiamate, ha fornito gli indirizzi da porre in essere a partire dal bilancio 2022/2024 al fine di consolidare i futuri equilibri di bilancio, con l'obiettivo di incrementare le entrate dell'Ente con aumenti delle aliquote e delle rette e contenere la spesa corrente per personale, acquisto di beni e servizi e trasferimenti;

Ritenuto necessario, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di adeguamento delle aliquote IMU per l'anno 2022:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A/1, A/8, A/9 e detrazione € 200,00	5,7 ‰
ALTRI IMMOBILI	10,6 ‰
ABITAZIONI DEL GRUPPO A NON ABITAZIONI PRINCIPALI (ESCLUSI GLI A/10)	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIE C/2- C/6 C/7 NON PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA A/10	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA B	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA C/1-C/3	10,6 ‰
FABBRICATI C/4-C/5	10,6 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D	10,6 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D SENZA RENDITA	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA D/5	10,6 ‰
AREE EDIFICABILI	9,80 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%
BENI MERCE	ESENTI

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 in fase di redazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

a) di regolarità tecnica dal Responsabile servizio tributi:

b) di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario:

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti verbale n. 28 - Prot. n.4276 del 25-05-2022;

Viene aperta la discussione e intervengono:

Di Francesco Oreste: *“Deliberiamo l'approvazione delle aliquote IMU 2022 e credo che questo argomento sia stato motivo di discussioni e dibattiti accesi anche durante l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario. Oggi andiamo a ratificare tutta una serie di atti che non facciamo a cuor leggero, ci sono degli aumenti e sono allineati alle tariffe dei comuni limitrofi. Abbiamo cercato di contenere gli aumenti per quanto possibile, con tale proposta andiamo ad approvare le aliquote 2022, è stato fatto un grosso lavoro da parte dell'area finanziaria, andava fatto, nonostante questa proposta risulterà impopolare.”*

D'Amico: *“In politica bisogna girare a testa alta e dire sempre la verità, questa è una costrizione alla quale vi siete dovuti sottomettere, significa sacrifici per i cittadini, in particolare in questo momento storico. La incertezza economica e sociale attuale non avrebbe dovuto permettere tale decisione che è figlia della decisione della Corte dei Conti, purtroppo chi verrà dopo di voi dovrà portare avanti queste scelte scellerate. Noi naturalmente, votiamo contro.”*

Terminata la discussione si passa alla votazione: con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (D'Amico, D'Alberto, Boschetti Roberta e Antenucci Marco) su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2022 come segue:

Aliquote IMU anno 2022

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A/1, A/8, A/9 e detrazione € 200,00	5,7 ‰
ALTRI IMMOBILI	10,6 ‰
ABITAZIONI DEL GRUPPO A NON ABITAZIONI PRINCIPALI (ESCLUSI GLI A/10)	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIE C/2- C/6 C/7 NON PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA A/10	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA B	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA C/1-C/3	10,6 ‰
FABBRICATI C/4-C/5	10,6 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D	10,6 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D SENZA RENDITA	10,6 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA D/5	10,6 ‰
AREE EDIFICABILI	9,80 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%
BENI MERCE	ESENTI

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. lgs. N. 267/2000 con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (D'Amico, D'Alberto, Boschetti Roberta e Antenucci Marco) su n. 13 consiglieri presenti e votanti

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
FILIPPO D'ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2022

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella
